

Segnalazioni di condotte illecite - WHISTLEBLOWING

Asconfidi Lombardia, in conformità alle recenti modifiche normative intervenute con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha adottato una procedura di segnalazione di condotte illecite.

La presente informativa è stata aggiornata tenendo conto delle Linee Guida ANAC 2024–2025 e del Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personalii del 9 ottobre 2025 (Registro provv. n. 405/2025).

1. Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli organizzativi
- illeciti ricadenti negli atti dell’UE o nazionali relativi ai settori indicati dal D.Lgs. 24/2023
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno
- atti che vanificano finalità e oggetto delle disposizioni europee.

Sono escluse le segnalazioni manifestamente infondate, diffamatorie o concernenti meri conflitti personali non rientranti nell’ambito oggettivo della normativa.

2. Come effettuare una segnalazione

È possibile inviare le segnalazioni Whistleblowing utilizzando gli specifici canali di seguito indicati.

La segnalazione deve consentire l’identificazione del segnalante (nome e cognome, rapporto con l’azienda e recapiti per il contatto) e deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l’accertamento sui fatti contestati. Il segnalante ha infine l’obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

L’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/2001 è il soggetto incaricato di ricevere e gestire le Segnalazioni e di assicurare il corretto svolgimento del processo.

L’Organismo di Vigilanza opera quale Gestore del canale e, ove nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, tratta i dati esclusivamente secondo le istruzioni del Titolare.

3. CANALI INTERNI

La segnalazione può essere effettuata, utilizzando i seguenti canali:

- a. **Canale prioritario:** comunicazione scritta mediante raccomandata a/r all’attenzione del Gestore dei canali di Segnalazione. La Segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa indirizzata al Gestore dei canali di Segnalazione nella persona dell’Organismo di Vigilanza, presso la sede di Asconfidi Lombardia in Milano (MI), Piazza Eleonora Duse n. 1, cap. 20122, che rechi all’esterno la dicitura “Riservata al Gestore dei canali di Segnalazione”. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Gestore dei canali di Segnalazione, la comunicazione dovrà essere indirizzata al Presidente del Comitato di Controllo Interno.

- b. **Canale alternativo – Segnalazione orale:** comunicazione orale al numero di telefono riservato: +39 338.2476350, interagendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il Segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria Segnalazione.

Le conversazioni telefoniche non sono registrate salvo consenso esplicito.

Eventuali registrazioni vocali sono conservate solo per il tempo strettamente necessario, secondo quanto previsto dal Parere Garante 405/2025.

- c. **Canale suppletivo e residuale:** comunicazione scritta all’indirizzo riservato wb.reteasconfidi@gmail.com, mediante un indirizzo di posta elettronica personale, quindi privato e non aziendale.

Conformemente alle prescrizioni 2025 del Garante, si avvisa che i canali email (ordinaria o PEC) non garantiscono l’anonimato tecnico, poiché possono generare log, metadati, informazioni del server o IP che potrebbero consentire l’identificazione dell’autore.

La loro utilizzazione è pertanto limitata ai casi residuali in cui il segnalante sia consapevole di tale limite.

4. CANALI ESTERNI

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

È possibile effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente.

5. Misure di protezione della persona segnalante

Le misure di protezione sono indicate agli artt. 16 e ss. del D.Lgs. 24/2023 e sul sito ANAC, <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Si applicano anche quando la segnalazione sia inizialmente anonima e l’identità del segnalante emerga successivamente.

6. Protezione della riservatezza del segnalante

L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche gli elementi da cui possa ricavarsi indirettamente la sua identità.

In conformità al Parere Garante 2025, il Gestore adotta misure tecniche e organizzative idonee a impedire la raccolta di log, metadati, indirizzi IP e ogni traccia tecnica suscettibile di identificare il segnalante. Inoltre, sono adottate misure di cifratura, conservazione separata, minimizzazione e pseudonimizzazione dei dati.

La segnalazione è sottratta:

- all’accesso agli atti amministrativi
- all’accesso civico generalizzato
- La riservatezza è estesa alla persona segnalata fino alla conclusione dei procedimenti.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Informativa privacy

Informativa per il trattamento dei dati personali e categorie particolari di dati personali per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing <https://www.asconfidi.it/normativa/>